SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 18**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **18**.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **19**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **20**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Venezia il 5 ottobre 1989.

92G0021 - 92G0023 - 92G0024

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 436.

Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare dell'indennità di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il 1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere è posto a carico, per il medesimo esercizio, delle disponibilità esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La corrispondente somma è a tal fine iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 26 (*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*). — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3724):

Presentato dall'on. SAPIENZA ed altri il 15 marzo 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 maggio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1990; 15 gennaio 1991; 23 aprile 1991.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 22 luglio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 25 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2937):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19, 20 dicembre 1991 e approvato il 21 dicembre 1991.

92G0012

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 437.

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.

Art. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030 milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per gli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, come sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge n. 177/1976, è così formulata:

«TABELLA *B*

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

GRADI	1ª Cat	2ª Cat	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat	8ª Cat
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale. .	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere . .	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500».

Gli importi sopraindicati sono stati maggiorati del 50 per cento dal 1° gennaio 1979 e di un ulteriore 50 per cento dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1ª classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto, dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9: detti importi sono stati poi maggiorati del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati, dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 588):

Presentato dal sen. BOLDRINI ed altri il 28 ottobre 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 27 giugno 1990; 17 luglio 1990; 30, 31 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 31 luglio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5919):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 24 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 2 ottobre 1991 e approvato, con modificazioni, il 21 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 588/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 10 dicembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 dicembre 1991 e approvato il 28 dicembre 1991.

92G0037

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21.

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2.

Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3.

Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 4.

Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Competenze comunali

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 6.

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del

testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7.

Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8.

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercìti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9.

Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora

in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11.

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 12.

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3.. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14.

Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Nota all'art. 6:

— L'ottavo e il nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così recitano:

«I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture, i servizi da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli

anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera *f)*, dell'art. 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 5 *(Albo delle imprese artigiane)*. È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n 689».

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente:

«È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto;

a) (omissis);

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 230-*bis* del codice civile, aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è il seguente:

«Art. 230-*bis (Impresa familiare)*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

Note all'art. 14:

— La legge n. 118/1971 reca: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

— Il D P R n 384/1978 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 261):

Presentato dall'on. ANIASI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, VI, X, XI e XII.

Esaminato dalla IX commissione il 27 aprile 1988; 20 luglio 1988; 1° febbraio 1989; 21 marzo 1990; 11, 18 aprile 1990; 23 maggio 1990; 13 giugno 1990 e approvato il 20 giugno 1990, in un testo unificato con atti numeri 1967 (RIDI ed altri), 2510 (TRANTINO), 2742 (RIGHI) e 2817 (SANGUINETI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2348):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, l'11 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, l'8 maggio 1991; 1° agosto 1991; 18, 25 settembre 1991; 2 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 2 ottobre 1991.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1991 (atto n. 2348/A - relatore sen. REZZONICO).

Esaminato in aula e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0026

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 22.

Misure urgenti in materia di occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. È prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. Il personale eventualmente cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale, intervenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riammesso in servizio per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data della riammissione. Al relativo onere, valutato in complessive lire 142.500 milioni, di cui lire 54.000 milioni per l'anno 1992, lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito fino al 30 giugno 1992.

2. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «alla data del 31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «e 1991.» sono sostituite dalle seguenti: «, 1991 e 1992.».

4. Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) è il seguente:

«Art. 12 *(Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana)*. — 1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)*. — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 408/1988 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'art. 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'art. 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al quarto livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al sesto livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del quarto livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del sesto livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il quarto ed il sesto livello retributivo di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

(Il comma 3 è stato soppresso dalla legge di conversione).

3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici, derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6-*bis*. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

- Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 vedi nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 108/1991 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione) è il seguente:

«4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati».

— Il testo del comma 6 dell'art. 22 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

«6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto».

— Il testo degli articoli 27 e 29 della sopra citata legge n. 223/1991 è il seguente:

«Art. 27 (*Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale.* — 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva».

«Art. 29 *(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)*. — 1. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate».

— Per il testo dell'art. 26, comma primo, della legge n. 845/1978 vedi nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3082):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (MARINI) il 3 dicembre 1991.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 5 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11 dicembre 1991 e approvato il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6221):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 20 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992, n. 23.

Concessione di amnistia per reati tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare il titolo VII;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Amnistia

1. È concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Per ciascuna imposta l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. L'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;

b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

4. Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.

5. È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Art. 2.

Esclusioni dall'amnistia

1. L'amnistia non si applica:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648-*bis*;

b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale.

3. I procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 1 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— L'art. 79 della Costituzione è così formulato:

«Art. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

— Per la legge n. 413/1981 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 1:

— La legge n. 413/1991 reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Il titolo VI di detta legge si occupa della definizione delle situazioni e pendenze tributarie.

— Il testo dell'art. 1, primo e secondo comma, del D.L. n. 429/1982 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), era il seguente:

«Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cinquanta milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito d'impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi».

Il predetto art. 1 è stato da ultimo integralmente sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, recante: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze».

— Il testo dell'art. 4, n. 7, del predetto D.L. n. 429/1982, era il seguente: «È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) - 6) *(omissis)*;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *f)*, dello stesso D.L. n. 429/1982, nel testo modificato dal D.L. n. 83/1991, è il seguente:

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) - e) (omissis);

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali».

— Il testo del primo comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente: «Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato, è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno».

— Il testo dell'art. 38, commi 3, 4 e 5, della legge n. 413/1991 è il seguente:

«3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a lire 360 milioni, a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in più. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica».

— Il testo dell'art. 57, comma 6, della medesima legge n. 413/1991 è il seguente: «6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con il decreto di cui all'art. 32, comma 3. I versamenti devono essere effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41».

— Si indicano le rubriche dei seguenti articoli del codice penale:

art. 482: falsità materiale commessa dal privato;
art. 483: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
art. 484: falsità in registri e notificazioni;
art. 485: falsità in scrittura privata;
art. 489: uso di atto falso;
art. 490: soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
art. 492: copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

— Si indica altresì la rubrica dell'art. 2621 del codice civile:

art. 2621: false comunicazioni ed illegali ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi.

Note all'art. 2:

— Si indicano le rubriche dei seguenti articoli del codice penale:

art. 416-*bis*: associazione di tipo mafioso;
art. 648-*bis*: ricettazione;
art. 648-*ter*: riciclaggio.

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Per il testo dell'art. 57, comma 6, della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1.

92G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1992.

Riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, concernente la sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 3 del medesimo;

Ritenuto necessario pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie;

Decreta:

Articolo unico

1. Le norme nazionali dell'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione, che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sono le seguenti:

UNI EN/71, parte 1ª - «Sicurezza dei giocattoli - Proprietà meccaniche e fisiche» (dicembre 1989);

UNI EN/71, parte 2ª - «Sicurezza dei giocattoli - Infiammabilità» (dicembre 1989);

UNI EN/71, parte 3ª - «Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi» (dicembre 1989);

UNI EN/71, parte 4ª - «Sicurezza dei giocattoli - Set sperimentali per chimica e attività connesse» (giugno 1991).

2. Le norme nazionali del CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che recepiscono i documenti armonizzati interpretativi del Cenelec sono le seguenti:

CEI 61-11 (618) - «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» (edizione 1983);

Norme particolari per i giocattoli elettrici la cui tensione nominale di alimentazione non supera i 24V (edizione 1983);

CEI 61-11 (1018V) - V1 (edizione 1987);

CEI 61-11 (1388V) - V2 (edizione 1990).

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0250

DECRETO 14 gennaio 1992.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, da utilizzare per l'emissione di contratti a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Carivita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 8 e 29 ottobre 1991 presentate dalla Carivita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di contratti a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 125488 del 28 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di contratti a favore dei dipendenti della Carivita S.p.a. e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Carivita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0226

DECRETO 14 gennaio 1992.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera a premi unici già approvata, presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 novembre 1991 presentata dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera a premi unici già approvata;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 125489 del 28 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa 1 M-F/OV riv - assicurazione a vita intera a premi unici, già approvata, presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0227

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1991.

Pagamento a favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 800 miliardi quale ulteriore acconto di fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede, tra l'altro, che il fondo così determinato viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della stessa legge n. 38/90;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visti i propri decreti n. 105748 del 30 gennaio 1990, n. 130620 del 18 aprile 1990, n. 154025 del 6 luglio 1990 e n. 177152 dell'11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato provveduto — tra l'altro — ad assegnare alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000, suddiviso in rate trimestrali provvisorie arrotondate, a valere sulla parte di fondo comune 1990 di lire 5.000 miliardi — al netto della quota del Fondo nazionale trasporti pari a lire 531.771.982.000 — con una differenza ancora da assegnare di L. 228.018.000 derivante dall'applicazione

degli arrotondamenti sulle trimestralità già attribuite che saranno successivamente erogate in sede di ripartizione definitiva dell'intero fondo di lire 6.000 miliardi;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune sarà ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/90 della Corte costituzionale, non si è reso possibile procedere all'erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi quale residuo fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1990;

Visto il decreto ministeriale n. 197242 del 20 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991, regitro n. 4 Tesoro, foglio n. 40, con il quale è stato provveduto ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 dell'importo complessivo di L. 1.000.228.018.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residua quota di fondo comune regionale 1990 ai sensi della legge n. 38/90;

Considerata l'opportunità di provvedere, per intanto, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 800.000.000.000 quale ulteriore acconto — salvo conguagli — di fondo comune regionale per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 38/90, in proporzione della prima quota lorda di lire 5.000 miliardi così come evidenziato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto, in attesa di una ulteriore norma che definisca le modalità di riparto della quota di lire 1.000 miliardi tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 382/90;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di residui che in termini di cassa;

Autorizza

il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, dell'importo complessivo di L. 800.000.000.000 da erogare alle regioni a statuto ordinario quale ulteriore acconto di fondo comune regionale 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/90 così come risulta dall'allegato prospetto, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere di L. 800.000.000.000 graverà sul cap. 5926/R iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DI UN ULTERIORE ACCONTO PROVVISORIO DEL FONDO COMUNE 1990

(Art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 415 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38)

N.	REGIONI	Fondo 1989 (D.M. n. 175318 del 31-10-89)	Fondo 1990 1ª quota lorda provvisoria	Acconto provvisorio
1	Piemonte	521.459.308.000	407.326.444.000	65.172.231.000
2	Lombardia	930.604.885.000	726.921.511.000	116.307.442.000
3	Veneto	491.241.590.000	383.722.539.000	61.395.606.000
4	Liguria	205.098.781.000	160.208.378.000	25.633.340.000
5	Emilia-Romagna	490.711.443.000	383.308.426.000	61.329.348.000
6	Toscana	431.828.314.000	337.313.165.000	53.970.106.000
7	Umbria	145.606.585.000	113.737.359.000	18.197.978.000
8	Marche	218.873.269.000	170.968.017.000	27.354.883.000
9	Lazio	572.125.541.000	446.903.258.000	71.504.521.000
10	Abruzzo	221.866.946.000	173.306.462.000	27.729.034.000
11	Molise	77.920.878.000	60.866.158.000	9.738.585.000
12	Campania	877.599.944.000	685.517.867.000	109.682.859.000
13	Puglia	649.791.293.000	507.570.151.000	81.211.224.000
14	Basilicata	148.399.807.000	115.919.223.000	18.547.076.000
15	Calabria	417.871.416.000	326.411.042.000	52.225.767.000
	Totali	6.401.000.000.000	5.000.000.000.000	800.000.000.000

92A0223

DECRETO 20 novembre 1991.

Impegno a favore delle regioni a statuto ordinario della residua quota di fondo comune regionale per l'anno 1991 di cui all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non ancora assegnata, nonché pagamento a favore delle medesime regioni di un ulteriore acconto del fondo comune di cui trattasi per lo stesso anno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/89 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è reso finora possibile procedere né alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi né, conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 106312 del 25 gennaio 1991, n. 125295 del 5 aprile 1991, n. 150082 del 1° luglio 1991 e n. 175737 del 9 ottobre 1991, registati alla Corte dei conti, con i quali in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi, sui cui parametrare il fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/91, è stato provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000 quale acconti delle trimestralità per l'anno 1991, pari alle analoghe trimestralità provvisorie arrotondate già assegnate per l'anno 1990;

Considerato che pertanto si rende necessario assumere l'impegno dell'importo complessivo di lire 1.300.228.018.000 pari alle somme da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residuo importo di fondo comune per l'anno 1991 risultante dalla differenza tra l'importo di L. 5.768.228.018.000, quale fondo fissato dall'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/90 — al netto della quota del Fondo nazionale trasporti pari a L. 531.771.982.000 — e la somma di L. 4.468.000.000.000 pari agli importi già complessivamente erogati in acconto nel corso dell'anno 1991;

Considerata altresì l'opportunità di provvedere, per intanto, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.100.000.000.000 quale ulteriore acconto — salvo conguagli — del fondo comune regionale per l'anno 1991 in proporzione delle quote assegnate alle regioni medesime per l'anno 1989 (con decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1989) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, atteso che costituisce l'ultima ripartizione definitiva del fondo comune regionale, da prendere anche a base per la ripartizione del fondo dell'anno 1990;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.300.228.018.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residua quota di fondo comune regionale 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 407/90.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.100.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto, quale ulteriore acconto del fondo comune per l'anno 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.100.000.000.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 353

ALLEGATO

EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO FONDO COMUNE 1991

(Art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed art. 10, comma 2, della legge n. 407/90)

N.	REGIONI	Fondo 1989	Ulteriore acconto
1	Piemonte	521.459.308.000	89.611.817.000
2	Lombardia	930.604.885.000	159.922.727.000
3	Veneto	491.241.590.000	84.418.958.000
4	Liguria	205.098.781.000	35.245.846.000
5	Emilia-Romagna	490.711.443.000	84.327.853.000
6	Toscana	431.828.314.000	74.208.896.000
7	Umbria	145.606.585.000	25.022.222.000
8	Marche	218.873.269.000	37.612.966.000
9	Lazio	572.125.541.000	98.318.715.000
10	Abruzzo	221.866.946.000	38.127.424.000
11	Molise	77.920.878.000	13.390.558.000
12	Campania	877.599.944.000	150.813.926.000
13	Puglia	649.791.293.000	111.665.431.000
14	Basilicata	148.399.807.000	25.502.232.000
15	Calabria	417.871.416.000	71.810.429.000
	Totali ...	6.401.000.000.000	1.100.000.000.000

92A0224

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8», per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante le «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8» (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985);

Rilevata la necessità di regolamentare, ai fini della sicurezza antincendi, le operazioni di carico e scarico dei veicoli-cisterna che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, citato in premessa, è integrato con le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

ALLEGATO

1. OGGETTO.

Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione, ai fini della sicurezza antincendi, delle operazioni di carico e scarico dei «veicoli-cisterna» che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8.

2. DEFINIZIONI.

Veicolo-cisterna: veicolo riconosciuto idoneo al trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8, in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579, e sottoposto agli accertamenti periodici prescrit

3. CARATTERISTICHE.

Il veicolo-cisterna deve presentare le seguenti caratteristiche:

capacità geometrica max	=	52,5 m^3
pressione di esercizio max	=	65,0 bar
pressione di collaudo min	=	97,5 bar
capacità di gas trasportabile max	=	3800 m^3
numero di valvole di eccesso flusso sul collettore di scarico, tarate per un valore max di portata di 1000 Nm^3/h	=	2
numero di valvole di sicurezza inizio apertura 90 bar	=	2
numero di dischi di rottura 97,5 bar	=	2

I due ultimi dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo-cisterna e convogliati verso l'alto.

4. CARICAMENTO.

Il caricamento del veicolo-cisterna può avvenire direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di travaso, ovvero presso gli impianti di distribuzione per autotrazione.

4.1. *Caricamento da metanodotti.*

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di caricamento deve sostare in posizione predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di carico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su una cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non è richiesto quando l'area del punto di travaso risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

dal punto di travaso	=	10 m
da costruzioni esterne alla recinzione	=	20 m
dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione	=	15 m

4.2. *Caricamento da impianti di distribuzione per autotrazione.*

Durante le operazioni di caricamento per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

4.3. *Disposizioni comuni.*

In entrambi i casi di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata;

le operazioni di caricamento devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

5. SCARICO.

5.1. *Scarico presso gli utenti.*

Il veicolo-cisterna durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.

Le operazioni di scarico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.

Quanto sopra non è richiesto qualora l'area dell'utente risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.

Il pavimento della zona di sosta del veicolo-cisterna ed una fascia larga 2,00 m oltre la sua proiezione verticale devono essere in battuto di cemento, mentre la restante area deve essere diserbata.

Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

da costruzioni interne alla recinzione	=	10 m
da costruzioni esterne alla recinzione	=	20 m
dalla proiezione di linee elettriche ad alta tensione	=	15 m

L'alimentazione della rete utente deve avvenire tramite impianto di riduzione di 1° salto, conforme al punto 4.1 - Parte prima.

La piazzola di sosta del veicolo-cisterna deve essere corredata di n. 4 estintori omologati con capacità estinguente non inferiore a 21A - 89B-C oltre a n. 2 estintori carrellati da 50 kg.

5.2. *Scarico presso impianti di distribuzione per autotrazione.*

Durante le operazioni di scarico per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

5.3. *Disposizioni comuni.*

In entrambi i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:

l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;

tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata.

92A0254

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1991.

Modificazione agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 15 di Arezzo e n. 17 di Montevarchi e istituzione della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 40 di Cortona nella regione Toscana.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1987, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, con il quale si è provveduto a riorganizzare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Toscana;

Visto il verbale n. 154 della commissione regionale per l'impiego della Tocana, che nella seduta dell'11 gennaio 1990 ha delibereato, tra l'altro, per la provincia di Arezzo l'inclusione dei comuni di Laterina e Pergine nella sezione circoscrizionale n. 17 di Montevarchi, anziché nella sezione circoscrizionale n. 15 di Arezzo, nonché l'istituzione di una sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura, con sede a Cortona, comprendente i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana;

Ritenuto di dover conformarsi per la provincia di Arezzo al parere della commissione regionale per l'impiego della Toscana, di cui alla richiamata delibera;

Decreta:

Sono modificati gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 15 di Arezzo e n. 17 di Montevarchi; è inoltre istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 40 con sede a Cortona:

n. 15 - di Arezzo con sede ad Arezzo, comprendente i comuni di: Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano;

n. 17 - di Montevarchi con sede a Montevarchi, comprendente i comuni di: Montevarchi, Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

n. 40 - di Cortona con sede a Cortona, comprendente i comuni di: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1991
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 248

92A0251

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Integrazione alla deliberazione 30 luglio 1991 concernente l'individuazione dei bacini minerari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la propria deliberazione del 30 luglio 1991 con la quale sono stati individuati i territori comunali compresi nei bacini minerari, ai fini degli interventi previsti dalla legge soprarichiamata;

Vista la nota n. 356632 del 27 novembre 1991 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta diretta ad apportare modifiche ed integrazioni all'elenco dei bacini minerari e dei relativi comuni;

Ravvisata l'esigenza di provvedere alla integrazione dell'elenco di cui alla deliberazione del 30 luglio 1991 in relazione alla persistente situazione di crisi del settore minerario;

Delibera:

L'elenco di comuni di cui alla deliberazione del 30 luglio 1991, è così integrato:

1) Unità minerarie: «Calamita e Ginevro» - comune di Capoliveri (Livorno); «Rio» - comune di Rio Marina (Livorno); Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

2) Il bacino minerario determinato dalle unità minerarie di «Niccioleta», «Fenice Capanne» e «Campiano» è integrato dall'unità mineraria di «Gavorrano» - comune di Gavorrano (Grosseto). Ai comuni già elencati sono aggiunti i seguenti: Campagnatico, Grosseto, Piombino.

3) Ai comuni compresi nel bacino determinato dalle unità minerarie di «Monte Amiata», «Tafone» e «Poggio Bellino» è aggiunto il comune di Monte Argentario (Grosseto).

4) Il bacino minerario determinato dall'unità mineraria di «Genna Tres Montis» è integrato dall'unità mineraria di «Su Suergiu» comune di Villasalto (Cagliari). Ai comuni già elencati sono aggiunti i seguenti: Buscei, Dolianova, Gesico, Guamaggiore, Mandas, Maracalagonis, Muravera, Nurri, Orroli, Ortacesus, Perdasdefogu, Pimentel, San Vito, Serdiana, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Tertenia, Ussana, Villaputzu.

5) Il bacino minerario determinato dalle unità minerarie di «Racalmuto» e «Realmonte» è integrato dall'unità mineraria di «Floristella». Ai comuni già elencati sono aggiunti i seguenti: Agira, Aidone, Alimena, Assoro, Barrafranca, Bompietro, Caltanissetta, Capizzi, Calascibetta, Comitini, Castel di Lucio, Castel di Iudica, Castellana Sicula, Catenanuova, Cerani, Enna, Gagliano Castelferrato, Gangi, Geraci Siculo, Leonforte, Mariano-poli, Mazzarino, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Nicosia, Nissoria, Petralia Soprana, Petralia Sottana,. Piazza Armerina, Pietraperzia, Polizzi Generosa, Raddusa, Regalbuto, Resuttano, Riesi, Realmonte, San Cataldo, San Cono, San Mauro Castelverde, San Michele di Ganzaria, Santa Caterina Villaermosa, Sommatino, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villalba, Villarosa.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0232

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Approvazione del programma di attività per l'anno 1991 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, istitutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità;

Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il compito di approvare i programmi di attività dell'ISPESL;

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619/1980 e dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 597, circa i compiti attribuiti all'ISPESL ed alle modalità di svolgimento;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 4 novembre 1991 concernente l'approvazione del piano di attività per il 1991;

Vista la deliberazione del 23 luglio 1991 con la quale è stato approvato dal comitato amministrativo dell'ISPESL il piano di attività per l'anno 1991;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1989 in ordine al citato piano triennale 1989-91;

Vista la propria deliberazione in data 28 giugno 1990 con la quale nell'approvare, nell'ambito del piano triennale 1989-91 il piano di attività dell'ISPESL per l'anno 1989 si raccomandava al Ministro della sanità di presentare il piano annuale 1990 e 1991 dell'Istituto entro il 30 settembre del 1990;

Ritenuto che ai fini di consentire la corretta valutazione dei programmi di attività dell'ISPESL, anche in connessione alle iniziative di ricerca nel campo della prevenzione infortuni e igiene del lavoro poste in essere da altri organismi, occorre che i piani siano sottoposti al CIPE con congruo anticipo rispetto ai tempi di attuazione;

Delibera:

È approvato il piano di attività dell'ISPESL per l'anno 1991, nell'ambito del programma triennale 1989-91.

Impegna

il Ministro della sanità a presentare al CIPE il piano di attività dell'Istituto per il triennio 1992-94 entro giugno 1992, relazionando per ciascuna annualità del piano sull'attività svolta e sugli eventuali scostamenti dagli interventi programmati.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0230

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province, dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane per l'anno 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica» convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;

Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilità determinate da specifici provvedimenti legislativi;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali» convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80, che all'art. 5, comma 4, dispone che i contributi per i mutui contratti sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore;

Visto l'art. 5, comma 4-*bis* della citata legge n. 80/91 che comprende, tra i settori prioritari, le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 151/91, che stabilisce l'importo massimo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere agli enti locali non deve essere inferiore a lire 5.500 miliardi e l'atto Camera n. 6103, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica» approvato dal Senato in data 15 novembre c.a., che conferma tale somma per l'esercizio 1992, oltre a lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria;

Ravvisata la necessità di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;

Viste le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1989) del 19 dicembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990) e del 20 dicembre 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1991) che, in attuazione di quanto disposto

dalla legge n. 155/89, hanno individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi relativi agli anni 1989, 1990 e 1991;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi permane anche per l'anno 1992 quale fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Resta confermato il rilievo da dare al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.

A tal fine è ribadito l'ordine prioritario da assegnare alle seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui, fermo restando quanto già le disposizioni legislative di cui alle premesse indicano in materia di interventi degli enti locali.

1° Gruppo di opere:

opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane;

edifici scolastici.

Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, è necessario riconoscere priorità trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioè:

per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;

per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento rifiuti ed i metanodotti.

2° Gruppo di opere:

impianti sportivi;

parchi e giardini.

3° Altre opere.

A ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0231

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991.

Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Direttiva n. 3).

IL COMITATO
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Viste, in particolare, le circolari 4 agosto 1989, n. 36920 e 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro della funzione pubblica;

Ritenuto necessario emanare una direttiva concernente i criteri e le modalità per l'interscambio, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, dei dati individuali indicati dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, cui debbono attenersi gli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto citato;

Delibera la

Direttiva n. 3

CRITERI E MODALITÀ PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI INDIVIDUALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Art. 1.
Finalità dell'interscambio dei dati

L'interscambio dei dati individuali tra gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) è finalizzato alla esecuzione delle indagini ed elaborazioni statistiche affidate a detti uffici dal Programma statistico nazionale, nonché al soddisfacimento delle esigenze statistiche di dette amministrazioni ed enti, mediante lo sviluppo della funzione statistica e la promozione della integrazione dei rispettivi sistemi informativi statistici.

Art. 2.
Interscambio di dati
per l'attuazione del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ufficio di statistica è tenuto a fornire agli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che ne facciano richiesta in ragione delle necessità connesse alla esecuzione di indagini ed elaborazioni loro affidate in base al Programma statistico

nazionale, i dati individuali non nominativi, secondo le modalità, i tempi e con le caratteristiche indicate dalle norme che regolano le indagini stesse. È fatta salva, ai sensi del punto 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, la facoltà del presidente dell'ISTAT di richiedere, sentito il comitato, per esigenze particolari, la comunicazione di dati in forma nominativa.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a comunicare al comitato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Programma statistico nazionale, le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza sia ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, sia ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, precisando, per questi ultimi, le relative motivazioni e se trattasi di vincolo temporaneo, permanente, ovvero posto in rapporto a specifiche elaborazioni. Eventuali modifiche o integrazioni, dovranno essere tempestivamente rese note al comitato suddetto. Sono da considerare comunque riservati i dati per i quali, nel questionario di rilevazione, sia stata data formale ed esplicita garanzia in merito ad una loro specifica utilizzazione o modalità di elaborazione.

3. Per le categorie di dati assoggettati a vincolo di riservatezza gli uffici di statistica sono tenuti, ove possibile, ad accompagnare la comunicazione di cui al punto precedente con la indicazione del livello più analitico di aggregazione a cui tali dati possono essere forniti.

Art. 3.

Utilizzazione di dati per esigenze statistiche delle amministrazioni ed enti facenti parte del Sistema statistico nazionale.

1. Gli uffici di statistica, facenti parte del SISTAN a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, possono richiedere all'ISTAT o ad altra amministrazione od ente del SISTAN, che abbia la titolarità della rilevazione, i dati individuali anonimi, acquisiti in occasione di indagini o elaborazioni comprese nel Programma statistico nazionale, qualora siano necessari in rapporto ad esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale della propria amministrazione o connesse all'attività istituzionale di questa.

2. Il presidente dell'ISTAT o il responsabile dell'ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta, autorizzano la fornitura dei dati in rapporto agli elementi di cui al comma precedente, tenuto conto dell'eventuale vincolo di riservatezza cui i dati sono sottoposti per disposizione di legge o per riserva espressa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Per i dati non soggetti a vincolo di riservatezza l'autorizzazione s'intende concessa qualora l'organo adito non esprima avviso contrario entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Per le elaborazioni dei dati di cui ai precedenti commi, gli uffici interessati devono osservare le metodologie stabilite dall'ISTAT in materia di trattamento dei dati, di classificazione e nomenclature.

4. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228.

Art. 4.

Modalità per l'interscambio dei dati

1. Per la richiesta dei dati di cui al precedente art. 3, il responsabile dell'ufficio di statistica richiedente compila apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva, e fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti di cui venga, eventualmente, richiesto. Il comitato, in ogni momento, può chiedere informazioni sulla utilizzazione dei dati.

2. I dati sono forniti, in forma individuale ed anonima, dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 5. La fornitura viene effettuata in forma aggregata in rapporto ai vincoli di riservatezza dei dati stessi o per espressa indicazione dell'ufficio richiedente.

3. L'interscambio dei dati avviene secondo i tempi e le modalità concordati tra gli uffici di statistica interessati.

4. All'atto della fornitura, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione da parte del richiedente.

5. L'onere per la fornitura dei dati è comunque a carico dell'amministrazione o ente cui appartiene l'ufficio di statistica richiedente. Per la fornitura dei dati richiesti in esecuzione del Programma statistico nazionale verranno stanziate apposite risorse, nell'ambito delle somme disponibili, a ciò dedicate, per l'attuazione del programma stesso, da destinare agli enti fornitori dei dati e delle eventuali elaborazioni.

Art. 5.

Validazione dei dati

Ai fini della presente direttiva i dati s'intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art. 6.

Segretezza dei dati

Gli uffici di statistica non potranno comunicare i dati individuali, ancorché anonimi, salvo quanto disposto al successivo art. 7, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad altri uffici della stessa amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Fornitura di estremi identificativi

Non costituisce violazione del segreto statistico la comunicazione di estremi identificativi di persone, di beni o di atti certificativi già presenti in pubblici registri, effettuata, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, a persone o enti che ne facciano richiesta a fronte di esigenze statistiche.

Le amministrazioni che detengono tali dati individuano, in base alle proprie norme di funzionamento, gli organi competenti a rilasciare le suddette informazioni.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

Fac-simile

SISTAN

Modello richiesta dati

1. Ufficio di statistica richiedente

....

2. Ufficio di statistica cui è rivolta la richiesta

....

3. Rilevazione cui si riferisce la richiesta

....

4. Periodo cui si riferiscono i dati

....

5. Dati richiesti

....
....
....

6. Disaggregazione richiesta

....
....

7. Finalità della richiesta

....
....
....

8. Metodologie che saranno utilizzate per l'elaborazione dati

....
....
....
....

9. Modalità richieste per la trasmissione dei dati

....
....

10. Eventuali altre notizie

....
....

Data, ...

Firma del dirigente l'ufficio di statistica richiedente

....

92A0252

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 16 marzo 1991;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 18 settembre 1991, del senato accademico del 23 settembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 24 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

antichità greche;
antichità romane;
antropologia religiosa;
antropologia sociale;
archeologia delle province romane;
archeologia e storia della cultura materiale;
archeologia subacquea;
archeologia tardo-antica;
codicologia;
dialettologia appulo-lucana;
didattica della storia;
didattica dell'italiano;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
fonetica e fonologia della lingua italiana;
geografia linguistica;
grammatica greca;
grammatica latina;
istituzioni di storia dell'arte;
letteratura italiana medievale e moderna;
linguistica onomastica e toponomastica medievale;
metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
metodologia delle scienze sociali;
metrica e ritmica greca;
sociologia della famiglia;
storia agraria medievale;
storia agraria moderna;
storia amministrativa romana;
storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea;
storia degli U.S.A.;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della cultura materiale;
storia della linguistica;
storia della miniatura;
storia della produzione artigianale e della cultura materiale del medioevo;
storia della Puglia antica;
storia della Puglia medievale;
storia della retorica classica;
storia della Riforma e Controriforma;
storia dell'arte antica;
storia dell'arte islamica;
storia dell'arte moderna dell'Italia meridionale;
storia dell'informatica;
storia della medicina e delle istituzioni ospedaliere;
storia della scienza greca;
storia della sociologia;
storia della storiografia antica;
storia delle arti applicate;
storia delle arti grafiche;
storia delle relazioni e istituzioni internazionali;
storia dell'Illuminismo;
storia del Mezzogiorno;
storia e tecniche dei mezzi di informazione;
storia urbana;
tecniche di documentazione e classificazione dei beni culturali demo-etno-antropologici;
telerilevamento archeologico.

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di «storia agraria».

Art. 2.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

antropologia filosofica;
didattica della filosofia;
ermeneutica filosofica;
pedagogia speciale;
propedeutica filosofica;
psicologia dinamica;
storia della filosofia del Rinascimento;
storia della logica;
storia della psicologia;
storia delle istituzioni scientifiche;
storia del pensiero scientifico nell'età antica e medievale;
storia del pensiero scientifico nell'età moderna e contemporanea.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti:

storia del pensiero politico antico;
storia del pensiero politico medievale;
storia della filosofia araba.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 ottobre 1991

Il rettore

92A0212

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 gennaio 1992, n. 1.

Sorveglianza intercomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica della circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Con decisione della Commissione CEE del 18 dicembre 1991 in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, sono state apportate modifiche al regime di sorveglianza indicata in oggetto.

Si fa presente pertanto che con i due elenchi allegati, validi fino al 30 giugno 1992, viene modificata la lista dei prodotti assoggettati al regime di sorveglianza e dei Paesi di origine a fianco di ciascuno precisati, contenuta nella circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, e successive modifiche.

Pertanto, per le importazioni di tutti i prodotti sotto elencati, messi in libera pratica nella Comunità ed originari dei Paesi a fianco di ciascun prodotto indicati, dovrà essere presentata la necessaria domanda di importazione al Ministero del commercio con l'estero redatta, preferibilmente, su apposito modulo, allegando una scheda di protocollazione debitamente compilata.

Il modulo di «Autorizzazione di importazione» e la scheda di protocollazione sono reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

Prodotti tessili per i quali sono state stabilite categorie

Categoria	Paese di origine
2	Cina, India, Pakistan
ex 3	Pakistan (unicamente i prodotti dei codici NC 5513 1110, 1130, 1190)

ALLEGATO *B*

Altri prodotti

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine
5007 20, 90, 5803 9010 5905 0090	Tessuti di seta o di cascami di seta	Cina
ex 8703 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 90	Autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri autoveicoli non fuoristrada costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa	Giappone
ex 8704 2131, 2139, 2191, 2199, 2291, 2299, 3131, 3139, 3191, 3199, 3291, 3299	Autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci	Giappone
8711 1000, 20, ex 3000	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario anche con carrozzini laterali («side-car»), con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm³	Giappone

92A0253

CIRCOLARE 17 gennaio 1992, n. 2.

Importazioni dai Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio n. 3859 del 23 dicembre 1991, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 362 del 31 dicembre 1991, è stato disposto quanto segue:

la sospensione delle restrizioni quantitative alle importazioni dei prodotti originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS - già Cecoslovacchia) e dalla Romania — con le stesse modalità di quanto già comunicato con circolari n. 31 del 3 ottobre 1990 e n. 10 del 29 aprile 1991 — è prorogata al 31 dicembre 1992;

nei confronti delle tre Repubbliche Baltiche (Lituania, Lettonia ed Estonia), nonché dell'Albania vengono applicate unicamente le restrizioni quantitative di cui all'allegato I del Regolamento n. 288/82 e successive modifiche.

Tuttavia anche nei confronti di questi Paesi le dette restrizioni vengono sospese fino al 31 dicembre 1992. Fanno eccezione i prodotti tessili reimportati nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in tali Paesi;

per quanto attiene alla sospensione delle restrizioni quantitative nei confronti della Jugoslavia, questa viene attuata soltanto per la Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia.

Il Ministro: LATTANZIO

92A0270

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di cinque richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della Sanità"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso gli uffici della regione Veneto, piazza Borghese, 91.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cinque delegati dei consigli regionali delle regioni Lombardia, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati gli artt. 24, 30, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88, 91 e 102 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso gli uffici della regione Veneto, piazza Borghese, 91.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da nove delegati dei consigli regionali delle regioni Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati:

— il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni";

— il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio";

— la legge 26 settembre 1966, n. 792 "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria e agricoltura"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso gli uffici della regione Veneto, piazza Borghese, 91.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 "Istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso gli uffici della regione Veneto, piazza Borghese, 91.

Ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 gennaio 1992 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati:

— l'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottogretario di Stato, modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, e istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile"

e

— il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso gli uffici della regione Veneto, piazza Borghese, 91.

92A0307

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla fondazione Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1991 la fondazione Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, con sede in Milano, via Bainsizza, 2, è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 380.000.000 un immobile sito in Tradate (Varese) di proprietà della sig.ra Maria Mayer.

92A0242

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Centro italiano studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991 la fondazione Centro italiano studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, è stata autorizzata ad apportare modifiche al proprio statuto sociale ed è stato approvato il nuovo testo di statuto composto di nove articoli munito dell'apposito visto.

92A0243

Autorizzazione all'utilizzazione di etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Fonte Tavina» di Salò

Con decreto ministeriale n. 2759 del 12 dicembre 1991 la società Tavina S.p.a. è stata autorizzata ad utilizzare per l'esportazione negli Stati Uniti d'America e nel Canada dell'acqua minerale «Fonte Tavina» di Salò (Brescia) etichette diverse da quelle autorizzate per la vendita in Italia.

92A0256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 3 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;.
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Spazzoli di Silverio Spazzoli & C.*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Spazzoli di Silverio Spazzoli & C.*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Azzurra Baby*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 3 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirico e stabilimento di Genova-S. Quirico:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Marvel*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 24 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Italiana olii e risi* (dall'8 luglio 1990 *Cereol Italia S.r.l.*), con sede in Aprilia ora Ravenna e stabilimenti di Aprilia (Latina), Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia) e Ravenna:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in Arzignano (Vicenza) ora La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 12 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. Co.Me.Pi.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Gespa*, con sede in Attimis (Udine) e stabilimento di Attimis (Udine):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugnò 1990: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Sira*, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):

periodo: dal 5 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Monokappa industrie ceramiche*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 10 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Cavicchi*, con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna) e stabilimento di Cadriano di Granarolo (Bologna):

periodo: dal 13 ottobre 1991 al 12 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 13 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Risider*, con sede in Rottofreno, frazione S. Nicolò a Trebbia (Piacenza) e stabilimento di Rottofreno, frazione S. Nicolò a Trebbia (Piacenza):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Santerno*, con sede in Teramo e stabilimenti di Casalfiumanese e Imola (Bologna):

periodo: dal 4 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Calzaturificio Pollini*, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì) e stabilimento di Gatteo (Forlì):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Simi*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 12 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 marzo 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 12 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Officine fonderie Patrone*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso* già *Primavera*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'11 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 23 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *Icem di Montanaro Everardo Antonio*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. It.In.*, con sede in Roma e stabilimenti di ex Impa di Catania, ex Saem di Catania e ex Tecnam di Catania:

periodo: dal 25 novembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Nuova Editrice*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale, articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 agosto 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Tecnomet Pescara*, con sede in Città S. Angelo (Pescara) e stabilimenti di Pescara e Città S. Angelo (Pescara):

periodo: dal 31 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano), stabilimento di Isola del Liri (Frosinone) e sede amministrativa di Milano:

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma 1, della legge n. 169/91.

2) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede secondaria Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. La Castellana industria per le confezioni*, con sede in Caldiero (Verona) e stabilimento di Rho (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Controlgas Italia*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1990 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 27 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C.*, con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento di Limbiate (Milano):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 18 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata dal 4 dicembre 1990.

6) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di S. Severa (Roma):

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 23 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Secchi Carlo*, con sede in Milano e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Snia fibre - Gruppo Snia*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Castellaccio di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. ABB Adda Gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimenti di Lodi (Milano) e Milano:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 4 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fillattice div. O.M.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza - Div. O.M.M. (Milano):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. ABB Ansaldo trasformatori* (dal 1° maggio 1991: *ABB Trafo Italia)*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. ABB Ansaldo trasformatori* (dal 1° maggio 1991: *ABB Trafo Italia)*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Centro sviluppo materiali*, con sede in Roma e stabilimenti di Aosta e Roma:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Alcatel Dial Face*, già *Industrie Face Standard*, con sede in Milano e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Migliorati giocattoli*, già *S.A.S.*, con sede in Pavone Mella (Brescia) e stabilimento di Pavone Mella (Brescia):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Tessfilca*, con sede in Endine Gaiano (Bergamo) e stabilimento di Endine Gaiano (Bergamo):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Tessfilca*, con sede in Endine Gaiano (Bergamo) e stabilimento di Endine Gaiano (Bergamo):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. M.A.W. Industriale*, con sede in Meda (Milano) e stabilimento di Meda (Milano):

periodo: dal 14 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. O.S.L.V. Italia*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Villachiara (Brescia):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. M.A.P. - Medicali e articoli parafarmaceutici*, con sede in Como e stabilimento di Casnate con Bernate (Como):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. M.A.P. - Medicali e articoli parafarmaceutici*, con sede in Como e stabilimento di Casnate con Bernate (Como):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Bendix H.V.S. Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Mink italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Paullo (Milano):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Mink italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Paullo (Milano):

periodo: dal 10 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Campione del Garda (Brescia):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 30 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Cogno (Brescia):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 16 settembre 1990 al 15 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano (Salerno) e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano (Salerno) e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano (Salerno) e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano (Salerno) e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimenti di Pontecagnano (Salerno) e Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 3 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Sait*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata dal 16 gennaio 1991.

13) *S.p.a. Duerre Sud*, con sede in Caserta e stabilimento di Casapulla (Caserta):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Duerre Sud*, con sede in Caserta e stabilimento di Casapulla (Caserta):

periodo: dal 6 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 1° ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. La Fucinatura G. Carbone di Luigi Carbone*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 1° aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Precompressi Quaranta*, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 9 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 1° aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Calzaturificio Feni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 19 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Maglificio Gimer*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 25 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Maglificio Gimer*, con sede in Napoli e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dal 26 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 15 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 novembre 1988 al 7 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 novembre 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. L'Impronta*, con sede in Napoli e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.n.c. Landolfi Renato*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 settembre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 13 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.r.l. Nuova Ari*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. Conceria S. Lucia di Gallucci e Filodemo*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

37) *S.n.c. Conceria S. Lucia di Gallucci e Filodemo*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. P.M. di Peppe Migliore*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. P.M. di Peppe Migliore*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Iplar Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Policolor Sud*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

42) *S.a.s. Calzaturificio Ripi di Pirone Salvatore & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.a.s. Raphael di Fummo Teresa & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

44) *S.r.l. Calzaturificio Remy Style*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

45) *S.a.s. Calzaturificio Marlen di G. Monaco & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli.

periodo: dal 9 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 9 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

46) *S.a.s. Calzaturificio Marlen di G. Monaco & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 9 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici vendita e filiali:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici vendita e filiali:

periodo: dal 14 novembre 1991 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. S.A.C.S.E.*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra - Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra - Corciano (Perugia):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ciet*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona), Montecassiano (Macerata) e Serra San Quirico (Ancona):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ve.Me. - Vetrerie meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Happy Fashion*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Happy Fashion*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *Soc. Tipografia Porziuncola*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991,
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *Soc. Tipografia Porziuncola*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Spagnoli Sud*, con sede in Mormanno (Cosenza) e stabilimento di Mormanno (Cosenza):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Alimentare Lucana*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Alimentare Lucana*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 28 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Gem elettronica*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dall'11 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Gem elettronica*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Fabian's*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.n.c. Fabian's*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Nuova Majora di Maggini Nazzareno & C.*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Corridonia (Macerata):

periodo: dal 15 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 maggio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992;
causale: art. 1 legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 agosto 1991, n. 11761/68.

2) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992;
causale: art. 2 legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 agosto 1991, n. 11761/69.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Poli - Officine mecc. alta precisione*, con sede in Varallo Sesia (Vercellia) e stabilimenti di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pons & Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 27 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Michelin*, con sede in Torino e stabilimento di Trento:

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 22 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte fraz. Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte fraz. Spineto (Torino):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Gea*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 20 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. I.T.C. Industria tessile chierese*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimenti di Chieri viale Fiume (Torino) e Chieri via Torino (Torino):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. TINVAL Tintoria industriale Vallestrona*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

10) *S.a.s. TINVAL Tintoria industriale Vallestrona*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

11) *S.n.c. Cartiera Val Chisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Pinerolo (Torino):

periodo: dal 6 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Flying industria calzature*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. R.F.T.*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Calzaturificio Ghezzi di Ghezzi Renzo e C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 febbraio 1991:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. F.I.L. Filati industriali lavorati*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. F.I.L. Filati industriali lavorati*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Feltrifici riuniti*, con sede in Torino e stabilimento di S. Ambrogio (Torino):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Feltrifici riuniti*, con sede in Torino e stabilimento di S. Ambrogio (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. TRW Sipea*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimenti di Nichelino, Bricherasio, None, Torino:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A0236

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991, registro n. 34 Beni culturali, foglio n. 308, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'ing. Antonio De Meo con l'atto pubblico del 25 settembre 1990 a rogito notaio Giuseppe Ramondelli, repertorio n. 29611/5088.

92A0240

Autorizzazione al Museo storico della guerra in Rovereto, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991, registro n. 34 Beni culturali, foglio n. 309, il Museo storico della guerra, con sede in Rovereto (Trento), è stato autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Brunetti Ines con testamento olografo redatto per atto pubblico, a rogito notaio Alberto Menazzi in data 25 marzo 1988, repertorio n. 96579/26607.

92A0241

Autorizzazione all'Associazione Centro Elis in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991, registro n. 34 Beni culturali, foglio n. 310, l'Associazione Centro Elis, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito nel comune di Ovindoli, come da atto di compravendita del 25 giugno 1990, a rogito notaio Giorgio Intersimone, repertorio n. 111882/13758.

92A0237

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991, registro n. 10 Turismo, foglio n. 110, l'Automobile club Vercelli viene autorizzato ad acquistare alcune porzioni immobiliari site in Vercelli, corso Fiume, 73, costituite da cinque adiacenti unità immobiliari, ubicate al primo piano per L. 507.000.000. Dette unità immobiliari sono individuate catastalmente presso il nuovo catasto edilizio urbano di Vercelli alla partita 16038, foglio n. 85, mappali 21, sub 38, 28, 37, 36 e 35.

92A0239

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società Fiduciaria Sella - Società per azioni in Biella, ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società «Fiduciaria Sella - S.p.a.», in sigla «Fidsel - S.p.a.», con sede legale in Biella, all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A0269

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991, registro n. 46 Difesa, foglio n. 162, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Quattrone Francescantonio, nato il 22 marzo 1917 a Reggio Calabria. — Comandante di plotone fucilieri di insigne coraggio, nel momento in cui il suo battaglione, sottoposto a violento spezzonamento e mitragliamento aereo veniva costretto a ripiegare, incalzato da un furioso contrattaco tedesco, curava con sereno sprezzo del pericolo il ripristino dei collegamenti tra le unità in linea. Scontratosi duramente con reparti tedeschi avanzati opponeva fiera resistenza animando i suoi uomini con superbo ardimento, finché cadeva abbattuto dalla rabbiosa reazione del nemico. Fulgido esempio di militare arditismo e di elette virtù patrie. - Cefalonia - Divarata, 8-18 settembre 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 376, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Vellutini Alfredo, nato il 22 giugno 1923 a Bagni di Lucca. — Volontariamente si univa ad una formazione partigiana per contrastare un intenso rastrellamento nazifascista nella zona del comune di Bedonia. La decisa azione del Vellutini con altri partigiani, arrestava l'avanzata nemica, e consentiva al resto della formazione di sganciarsi, evitando l'accerchiamento. Portatosi in posizione più idonea al tiro, il Vellutini, dopo un'ora di accanita resistenza, cadeva colpito a morte da raffica nemica. Nobile esempio di dedizione e sacrificio. — Alta Val Lecca, 6 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 378, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Susini Alessandro, nato il 22 marzo 1909 a Firenze. — Comandante militare del «Fronte della Gioventù» in Firenze, guidava in innumerevoli azioni i suoi uomini al combattimento, incitandoli con l'esempio. L'11 agosto 1944, in una circostanza di estrema gravità in cui una sua squadra accerchiata da soverchianti forze avversarie, aveva già subito perdite di uomini, con slancio generoso, alla testa di pochi ardimentosi, accorreva ad assumere il comando e la condotta dello scontro a fuoco. Dopo accanito combattimento, protrattosi per diverse ore, costringeva il nemico alla fuga dopo avergli inflitto gravi perdite. - Firenze, 11 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 379, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Vaccino Giovanni, nato il 27 aprile 1926 a Vercelli. — Volontario fin dai primi giorni nella lotta contro l'invasore, si distingueva in numerose azioni di guerra per coraggio e grande abnegazione. Nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il suo distaccamento era seriamente minacciato da aggiramento, di propria iniziativa, benché ferito ad un occhio ed al viso, si portava su posizione favorevole e con il fuoco della sua arma automatica riusciva ad arrestare l'irruenza avversaria, permettendo ai compagni di ripiegare. — Magnano (Vercelli), 19 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1991, registro n. 39 Difesa, foglio n. 380, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Novello Augusto, nato il 9 aprile 1899 a Venezia. - Addetto ai collegamenti tra formazioni partigiane del Veneto, in undici mesi di ininterrotta attività, in momenti difficili e con gravi rischi, riusciva ad espletare mirabilmente i compiti affidatigli. - - Venezia, 1° luglio 1944-1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991, registro n. 46 Difesa, foglio n. 106, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Polimanti Mario, nato il 12 gennaio 1913 a Roma. - Valoroso combattente, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1991, registro n. 58 Difesa, foglio n. 292, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Comune di Verona. -- Città di millenarie tradizioni risorgimentali, pur vessata da eserciti nemici e lacerata da operazioni militari, nel corso di cruenti combattimenti e nei periodi di servitù, in venti mesi di lotta partigiana, Verona testimoniò, con il sangue dei suoi figli migliori, nelle prigioni e sui patiboli, il suo indomito spirito di libertà, eroicamente sostenuta da persone di ogni categoria sociale ed associandosi idealmente a quei concittadini che, militari all'8 settembre 1943, si erano uniti ai resistenti locali in Francia, in Grecia, in Albania e in Jugoslavia. L'attività del Comitato di liberazione nazionale rinvigorì le azioni di guerriglia in modo tale da suscitare sorveglianza e spionaggio delle varie polizie, tanto che, fatto eccezionale della lotta di liberazione in Italia, uno ad uno i suoi membri, tra il luglio e l'ottobre del 1944, vennero catturati, torturati ed inviati nei vari campi di sterminio, dai quali non tornarono. Il 17 luglio del 1944 un gruppo di partigiani penetrò nel carcere degli «Scalzi» con l'obiettivo di liberare dirigenti del movimento antifascista nazionale. Tale contributo di sangue, i bombardamenti, le persecuzioni, le distruzioni di interi paesi, sia nella pianura che nelle valli prealpine, non scalfirono ma rafforzarono la lotta della popolazione di Verona, degna protagonista del secondo Risorgimento italiano. — Verona, settembre 1943-aprile 1945.

92A0238

MINISTERO DEL TESORO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1185,450	1185,450	1185,650	1185,450	1185,450	1185,450	1185,350	1185,450	1185,450	1185,450
E.C.U.	1537,150	1537,150	1537,500	1537,150	1537,150	1537,150	1537,150	1537,150	1537,150	1537,150
Marco tedesco	755,090	755,090	755,250	755,090	755,090	755,090	755,050	755,090	755,090	755,090
Franco francese	221,330	221,330	221,650	221,330	221,330	221,330	221,330	221,330	221,330	221,330
Lira sterlina	2142,800	2142,800	2145 —	2142,800	2142,800	2142,800	2143 —	2142,800	2142,800	2142,800
Fiorino olandese	670,570	670,570	670,500	670,570	670,570	670,570	670,620	670,570	670,570	670,570
Franco belga	36,665	36,665	36,690	36,665	36,665	36,665	36,664	36,665	36,665	36,665
Peseta spagnola	11,857	11,857	11,880	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857
Corona danese	194,770	194,770	194,750	194,770	194,770	194,770	194,760	194,770	194,770	194,770
Lira irlandese	2009,300	2009,300	2009 —	2009,300	2009,300	2009,300	2009,900	2009,300	2009,300	
Dracma greca	6,541	6,541	6,550	6,541	6,541	6,541	6,547	6,541	6,541	
Escudo portoghese	8,728	8,728	8,750	8,728	8,728	8,728	8,730	8,728	8,728	8,728
Dollaro canadese	1033,500	1033,500	1032 —	1033,500	1033,500	1033,500	1033,100	1033,500	1033,500	1033,500
Yen giapponese	9,392	9,392	9,330	9,392	9,392	9,392	9,393	9,392	9,392	9,392
Franco svizzero	849,100	849,100	848,500	849,100	849,100	849,100	849,100	849,100	849,100	849,100
Scellino austriaco	107,303	107,303	107,300	107,303	107,303	107,303	107,315	107,303	107,303	107,303
Corona norvegese	191,860	191,860	192 —	191,860	191,860	191,860	191,900	191,860	191,860	191,860
Corona svedese	207,190	207,190	207 —	207,190	207,190	207,190	207,100	207,190	207,190	207,190
Marco finlandese	277,080	277,080	277,500	277,080	277,080	277,080	277,200	277,080	277,080	
Dollaro australiano	883,900	883,900	885 —	883,900	883,900	883,900	884,100	883,900	883,900	883,900

Media dei titoli del 14 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,450
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,275
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20 9-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,475
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,250
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	100,225

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	101,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	101 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	99,625
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,675
» » » »	1-10-1988/93	100,250
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » » »	18-11-1987/93	100,075
» » » »	19-12-1986/93	100,800
» » » »	1- 1-1989/94	100,550
» » » »	1- 2-1989/94	100,400
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,375
» » » »	1- 9-1989/94	100,100
» » » »	1-10-1987/94	100,375
» » » »	1-11-1989/94	100,025
» » » »	1- 1-1990/95	100,050
» » » »	1- 2-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	99,400
» » » »	1- 5-1985/95	99,275
» » » »	1- 5-1990/95	99,775
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,800
» » » »	1- 8-1985/95	99,750
» » » »	1- 9-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,450
» » » »	1-10-1990/95	99,700
» » » »	1-11-1985/95	99,775
» » » »	1-11-1990/95	99,850
» » » »	1-12-1985/95	99,950
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	100,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	103,225
» » » »	1- 1-1991/96	100 —
» » » »	1- 2-1986/96	100,125
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	100,050
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	99,575
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,325
» » » »	1-10-1986/96	98,800
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1987/97	99,525
» » » »	1- 2-1987/97	99,475
» » » »	18- 2-1987/97	99,300
» » » »	1- 3-1987/97	99,325
» » » »	1- 4-1987/97	99,100
» » » »	1- 5-1987/97	99,125
» » » »	1- 6-1987/97	99,025
» » » »	1- 7-1987/97	98,525
» » » »	1- 8-1987/97	98,425
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	99,850
» » » »	1- 4-1991/98	98,700
» » » »	1- 5-1991/98	98,850
» » » »	1- 6-1991 98	98,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,225
»	12,50%	1- 1-1991/98	100,225
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,650
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,850
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,025
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,925
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M14012

N. 9

Corso dei cambi del 15 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1219,750	1219,750	1220 —	1219,750	1219,750	1219,750	1217,990	1219,750	1219,750	1219,750
E.C.U.	1536 —	1536 -	1535 —	1536 -	1536 —	1536 —	1535,850	1536 -	1536 —	1536 —
Marco tedesco	753,780	753,780	754 —	753,780	753,780	753,780	753,770	753,780	753,780	753,780
Franco francese	221,010	221,010	221,500	221,010	221,010	221,010	220,980	221,010	221,010	221,010
Lira sterlina	2146 —	2146 —	2152 —	2146 —	2146 —	2146 —	2145,900	2146 —	2146 —	2146 —
Fiorino olandese	669,590	669,590	669,500	669,590	669,590	669,590	669,550	669,590	669,590	669,590
Franco belga	36,616	36,616	36,640	36,616	36,616	36,616	36,617	36,616	36,616	36,610
Peseta spagnola	11,873	11,873	11,900	11,873	11,873	11,873	11,874	11,873	11,873	11,870
Corona danese	194,480	194,480	194,250	194,480	194,480	194,480	194,440	194,480	194,480	194,480
Lira irlandese	2008 —	2008 -	2005 —	2008 —	2008	2008	2007,200	2008	2008 -	-
Dracma greca	6,552	6,552	6,530	6,552	6,552	6,552	6,553	6,552	6,552	—
Escudo portoghese	8,717	8,717	8,730	8,717	8,717	8,717	8,725	8,717	8,717	8,710
Dollaro canadese	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058 —	1058,200	1058 —	1058 —	1058 —
Yen giapponese	9,508	9,508	9,510	9,508	9,508	9,508	9,504	9,508	9,508	9,500
Franco svizzero	848,680	848,680	849	848,680	848,680	848,680	848,850	848,680	848,680	848,680
Scellino austriaco	107,111	107,111	107,100	107,111	107,111	107,111	107,109	107,111	107,111	107,110
Corona norvegese	191,780	191,780	192 —	191,780	191,780	191,780	191,780	191,780	191,780	191,710
Corona svedese	207,080	207,080	207 —	207,080	207,080	207,080	207 —	207,080	207,080	207,080
Marco finlandese	277,230	277,230	277 —	277,230	277,230	277,230	277,450	277,230	277,230	
Dollaro australiano	907,100	907,100	905	907,100	907,100	907,100	906,850	907,100	907,100	907,100

Media dei titoli del 15 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,325
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,350
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,375
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,550
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,125
» » » » 19- 5-1986/92	100,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,175
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	101 —
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	101 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,625
» » » »	19- 8-1986/93	100,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,425
» » » »	18- 9-1986/93	99,725
» » » »	1-10-1988/93	99,550
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,800
» » » »	1- 1-1989/94	100,550
» » » »	1- 2-1989/94	100,425
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	100,200
» » » »	1-11-1989/94	100,025
» » » »	1- 1-1990/95	100,125
» » » »	1- 2-1985/95	100,800
» » » »	1- 3-1985/95	99,550
» » » »	1- 3-1990/95	99,775
» » » »	1- 4-1985/95	99,400
» » » »	1- 5-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1990/95	99,825
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,925
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,250
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,725
» » » »	1-11-1985/95	99,800
» » » »	1-11-1990/95	99,825
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,850
» » » »	1- 1-1986/96	100,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	103,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,900
» » » »	1- 2-1986/96	100,150
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,100
» » » »	1- 4-1986/96	100 —
» » » »	1- 5-1986/96	99,725
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	99,625
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,375
» » » »	1-10-1986/96	98,775
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	99,700
» » » »	1- 1-1987/97	99,600
» » » »	1- 2-1987/97	99,550
» » » »	18- 2-1987/97	99,375
» » » »	1- 3-1987/97	99,400
» » » »	1- 4-1987/97	99,100
» » » »	1- 5-1987/97	99,150
» » » »	1- 6-1987/97	99,075
» » » »	1- 7-1987/97	98,550
» » » »	1- 8-1987/97	98,725
» » » »	1- 9-1987/97	99,175
» » » »	1- 3-1991/98	98.925
» » » »	1- 4-1991/98	99 —
» » » »	1- 5-1991/98	99 —
» » » »	1- 6-1991/98	99,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,150
» » »	12,50%	1-10-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,350
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,150
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,875
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,400
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

92M15012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Cuneo

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Cuneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a.» con un capitale sociale di lire 500 miliardi, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione delle partecipazioni non funzionali all'esercizio dell'attività bancaria, talune opere d'arte, i fondi di beneficenza oltre ad una quota degli utili netti del corrente esercizio;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Cuneo contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e la Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0245

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a.» con un capitale sociale di lire 120 miliardi, diviso in 24 milioni di azioni, del valore nominale unitario di L. 5.000, da assegnare interamente all'ente conferente;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori»; il patrimonio iniziale della Fondazione sarà costituito, oltre che dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria, da una donazione di lire 5 miliardi, nonché da una somma pari a lire 2,5 miliardi a valere sull'utile dell'esercizio 1991;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia e la Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0247

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Torino

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Torino, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, delle attività e passività relative alla propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio e ad esclusione di un «Fondo cassa» utile per far fronte alle esigenze di liquidità dell'ente conferente, in una costituenda società denominata «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 356/1990, della società per azioni «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.», con un capitale sociale di lire 1.000 miliardi, che rivestirà — ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/1990 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/1990 - il ruolo di capogruppo;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Torino»; la Fondazione deterrà una partecipazione nella nuova società bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto;

l'adozione dello statuto della società conferitaria «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Torino, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0257

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Savigliano

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Savigliano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.» con un capitale sociale di lire 46.120 milioni, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione dell'ammontare del «Fondo di pertinenza del fondo istituzionale» e, per la parte non impegnata, del «Fondo per opere di beneficenza e di pubblica utilità»;

l'adozione dello statuto della «Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria.

La Cassa di risparmio di Savigliano contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0246

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Mirandola

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Mirandola, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, delle attività e passività relative alla propria azienda bancaria compreso il credito pignoratizio, ad esclusione di un «Fondo cassa» utile per far fronte alle esigenze di liquidità dell'ente conferente, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 356/1990, della società per azioni «Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.», con un capitale sociale di lire 40 miliardi;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola»; la Fondazione deterrà una partecipazione nella nuova società bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto;

l'adozione dello statuto della società conferitaria «Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Mirandola contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0244

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 gennaio 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1992 è di L. 97,16, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1992 è di L. 94,19 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 è di L. 88,80, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0298

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, riguardante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, all'art. 1, comma 1, al settimo rigo, in luogo delle parole: «decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. *355*, ...», leggasi: «decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. *335*, ...»;

alla pag. 6, all'art. 3, comma 3, dove è scritto: «indicato nella tabella *I* ...», leggasi: «indicato nella tabella *I* ...»; alla stessa pagina, all'art. 3, comma 7, secondo rigo, le parole: «tabella *F*», sono sostituite dalle seguenti: «tabella *G*»; sempre alla stessa pagina, all'art. 3, comma 9, dove è scritto: «... ufficiali piloti di *completamento*», leggasi: «... ufficiali piloti di *complemento*»;

alla pag. 12, nella tabella *D* allegata al decreto, nella colonna «Organici 1° gennaio 1993», dove è scritto: «*28.650*», leggasi: «*28.550*»;

alla pag. 13, nella tabella *G* allegata al decreto, alla colonna «1994», dove è scritto: «*678*», leggasi: «*675*» ed in calce alla medesima in luogo delle parole: «legge 12 novembre *1956*, n. 1137», leggasi: «legge 12 novembre *1955*, n. 1137»;

alla pag. 14, nella tabella *M* allegata al decreto, sotto la colonna «Organico del grado», il numero 687 deve intendersi riferito sia al grado di tenente che a quello di sottotenente;

alla stessa pagina, nella tabella *M*, nota *(f)*, va anteposto il seguente periodo: «*Le promozioni annuali al grado di maggiore per l'anno 1992 sono pari a 59 unità di cui 14 in eccedenza all'organico*».

92A0309

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 25 settembre 1991, concernente: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle comunità europee n. 91/184/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991).

All'art. 4, comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il valore «0,5%», indicato nella colonna «concentrazione massima autorizzata» in corrispondenza della voce n. 45, deve intendersi, invece, riportato in corrispondenza della voce n. 46.

92A0264

Comunicato relativo al decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante: «Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 8, comma 1, al quinto rigo della prima colonna della pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Alle operazioni di gestione di liquidazione provvede...», si legga: «Alle operazioni di gestione *e* di liquidazione provvede...».

92A0308

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione .... L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .... L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .... L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .... L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .... L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 295.000
Abbonamento semestrale .... L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200